Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 106° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 27 febbraio 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1617**.

Attuazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 - Scuola media per ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449;
Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1293;
Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1113;
Visti gli articoli 13, 16 e 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Soppressione dei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi

A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1113.

Art. 2.

Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media per ciechi

A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono istituiti nella scuola media per ciechi i seguenti ruoli ordinari di:

a) presidi senza insegnamento;

b) professori di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;

c) professori di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali;

d) professori di applicazioni tecniche comuni e speciali maschili e femminili;

e) professori di educazione musicale;

f) insegnanti tecnico-pratici per le attività pratiche speciali, maschili e femminili.

Art. 3.

Collocamento nei ruoli della scuola media per ciechi

I presidi, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici iscritti nei ruoli della scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi, soppressi per effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, nei nuovi ruoli della scuola media per ciechi sulla base della corrispondenza stabilita dallo articolo seguente. Il detto personale conserverà la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. La iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio.

Gli insegnanti tecnico-pratici per le attività pratiche speciali di cui alla lettera *f*) del precedente art. 2 sono iscritti in un ruolo *C*. Gli insegnanti di cui sopra, che risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti istituiti ai sensi della tabella allegata al presente decreto,

sono utilizzati per l'insegnamento delle applicazioni tecniche comuni e speciali maschili e femminili ed ove occorra anche per insegnamenti affini.

Art. 4.

Corrispondenza tra i ruoli delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi e quelli della scuola media per ciechi

La corrispondenza tra i ruoli delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi e i ruoli della scuola media per ciechi, istituiti ai sensi del precedente art. 2, è così stabilita:

Ruoli delle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi	*Ruoli della scuola media per ciechi*
1. Presidi senza insegnamento	1. Presidi senza insegnamento
2. Cultura generale	2. Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia
3. *a*) Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e di igiene *b*) Matematica e contabilità (1) *c*) Matematica, contabilità, conduzione aziendale (2)	3. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali
4. Materie tecniche maschili	4. Applicazioni tecniche comuni e speciali maschili
5. *a*) Materie tecniche femminili *b*) Economia domestica (2)	5. Applicazioni tecniche comuni e speciali femminili
6. *a*) Musica e canto *b*) Canto corale (2)	6. Educazione musicale
7. *a*) Insegnamenti tecnico-pratici maschili *b*) Insegnamenti tecnico-pratici (1) *c*) Vita di relazione (1) *d*) Scrittura e dattilografia (1-2)	7. Attività pratiche speciali maschili
8. Insegnamenti tecnico-pratici femminili	8. Attività pratiche speciali femminili

Art. 5.

Obblighi dei professori iscritti nei nuovi ruoli

I professori e gli insegnanti tecnico-pratici collocati nei ruoli della scuola media per ciechi, a norma del precedente art. 3, sono tenuti ad insegnare nelle classi delle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, funzionanti ad esaurimento secondo il precedente ordinamento.

(1) Ruoli relativi al personale in servizio nella scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa allo Istituto professionale « Paolo Colosimo » di Napoli.

(2) Ruoli relativi al personale in servizio nella scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa allo Istituto professionale per ciechi di Firenze.

Art. 6.

Ruoli ad esaurimento

Il ruolo ordinario degli assistenti previsto per la scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa all'Istituto professionale «Paolo Colosimo» di Napoli nella tabella *B* allegata alla legge 27 luglio 1962, n. 1113 e il ruolo per i professori di disegno geometrico previsto per la scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa all'Istituto statale per l'istruzione professionale per ciechi di Firenze nella tabella *C* pure allegata alla citata legge 27 luglio 1962, n. 1113, sono trasformati in corrispondenti ruoli ad esaurimento.

L'assistente sarà utilizzato per le attività pratiche speciali, presso la Scuola di avviamento professionale per ciechi di Napoli nella quale presta servizio.

Il professore di disegno geometrico sarà utilizzato nell'incarico di educazione artistica, presso la Scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi di Firenze, nella quale presta servizio.

Art. 7.

Costituzione delle cattedre e dei posti di ruolo Incarichi di insegnamento

Nella tabella allegata al presente decreto sono determinate:

a) le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;

b) gli obblighi d'insegnamento del personale docente;

c) le condizioni per l'istituzione di cattedre nelle scuole predette;

d) i posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 118. — VILLA

Tabella organica della Scuola media per ciechi

A) *Personale direttivo.*

Presidi senza obbligo d'insegnamento . . . uno per ogni scuola.

B) *Cattedre, posti di ruolo e condizioni per la loro istituzione - Materie conferite per incarico - Obblighi d'insegnamento.*

1) Materie e gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo:
Italiano, storia ed educazione civica, geografia - Italiano ed elementari conoscenze di latino (1);
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (2);
Applicazioni tecniche comuni e speciali (3);
Attività pratiche speciali (4);
Educazione musicale (5).

2) Materie conferite per incarico (6):

Religione;
Lingua straniera;
Educazione artistica;
Educazione fisica.

3) Posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario:

Segretario: un posto per ogni scuola;
Bidello capo e bidelli: due posti per ogni scuola, di cui uno di bidello-capo.

---

(1) Si istituiscono due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia nella prima classe e l'italiano nella terza classe. L'altro docente assumerà l'italiano ed elementari conoscenze di latino, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe, la storia ed educazione civica, la geografia nella terza classe. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno. Nelle scuole con alunni che scelgano nella terza classe il latino come materia facoltativa, detto insegnamento è assunto dal docente che insegna italiano nella terza classe, sempre che risulti, a tal fine, fornito di titolo pari o poziore rispetto a quello di cui è in possesso l'altro docente. L'insegnamento del latino nella terza classe potrà essere, viceversa, affidato a quest'ultimo qualora sia fornito di titolo superiore: in tal caso il docente che insegna italiano assumerà anche l'insegnamento della storia, educazione civica e geografia.

(2) Si istituisce una cattedra per ogni corso.

(3) Si istituiscono due cattedre per ogni scuola, per l'insegnamento delle applicazioni tecniche comuni e speciali, rispettivamente, agli alunni ed alle alunne.

(4) Si istituiscono due posti di insegnanti tecnico-pratici per ogni scuola, rispettivamente, per le attività pratiche speciali maschili e femminili.

(5) Si istituisce una cattedra per ogni scuola, con l'obbligo d'insegnamento in tutte le classi.

(6) Per ciascuna materia si istituisce un incarico per ogni scuola.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. **1618**.

Norme per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127, concernente l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 127;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, anche se riguardanti stazioni di fecondazione dotate di stalloni di puro sangue inglese e da trotto, devono essere inviate all'Istituto di incremento ippico competente per territorio non oltre il 15 agosto dell'anno precedente quello di inizio dell'esercizio della fecondazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, domicilio del richiedente;

b) località dove funzionerà la stazione di fecondazione;

c) numero e razza o produzione tipica dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla riproduzione;

d) estremi dell'avvenuto versamento della quota di cui al successivo art. 13.

Alla domanda deve unirsi il certificato comprovante il titolo di studio conseguito dal richiedente, comunque non inferiore alla licenza elementare, il certificato di buona condotta ed una relazione sull'attrezzatura della istituenda stazione.

Art. 2.

Le domande riguardanti le autorizzazioni per la gestione delle stazioni di fecondazione dotate di stalloni di puro sangue inglese e da trotto, debitamente istruite dall'Istituto di incremento ippico competente per territorio, devono essere trasmesse, entro il 31 agosto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, per l'esame e le determinazioni della Commissione nazionale prevista dallo art. 10 della legge.

Art. 3.

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti hanno la validità di tre anni: sono personali e rinnovabili.

L'autorizzazione è revocata se il gestore della stazione non sia più in possesso di stalloni approvati.

Art. 4.

I cavalli e gli asini interi non potranno essere adibiti alla fecondazione se i rispettivi possessori non abbiano ottenuto prima l'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina pubblica o privata e non siano provvisti, per ciascun soggetto, dei documenti di cui al successivo art. 10, rilasciati dall'Istituto di incremento ippico competente per territorio.

Art. 5.

Nelle stazioni di fecondazione privata i riproduttori possono essere adibiti esclusivamente alla copertura di fattrici appartenenti ai proprietari dei riproduttori stessi.

Sono considerate, però, stazioni di fecondazione pubbliche quelle gestite in forma associativa o consorziale per la fecondazione delle fattrici dei singoli associati.

Art. 6.

La domanda per l'approvazione di cavalli stalloni, anche se di puro sangue inglese e da trotto, o asini stalloni deve essere inoltrata all'Istituto di incremento ippico competente per territorio non oltre il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui i riproduttori debbono esercitare la fecondazione.

Possono inoltrare domanda coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina e gli allevatori che, in base all'art. 7 della legge, intendano qualificare ai fini della vendita gli stalloni di loro produzione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, domicilio del possessore degli stalloni;

b) nome, genealogia, età, razza o produzione tipica, mantello e segni particolari dei singoli stalloni dei quali si richiede l'approvazione;

c) tariffa di accoppiamento di ciascun stallone;

d) estremi dell'attestato dell'eventuale precedente approvazione;

e) estremi dell'avvenuto versamento della quota stabilita per le spese di visita di cui al successivo art. 13.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del soggetto, il cui originale deve essere esibito all'atto della visita;

b) certificato veterinario comprovante l'avvenuta prova diagnostica della malleina ai sensi dell'art. 132 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320.

Se l'approvazione è richiesta dal gestore di una pubblica stazione di fecondazione la domanda dovrà essere corredata anche della bolletta di pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al n. 39 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 7.

Il direttore dell'Istituto di incremento ippico, presidente della Commissione circoscrizionale, ricevute le domande di preventiva approvazione degli stalloni, trasmette, entro il 1° ottobre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, quelle riguardanti i cavalli puro sangue inglese e da trotto iscritti ai rispettivi libri genealogici da destinare alla riproduzione nella circoscrizione e stabilisce i giorni ed i luoghi in cui saranno effettuate le visite dei soggetti non di puro sangue inglese e da trotto che si intendono destinare alla riproduzione nelle singole Provincie della circoscrizione.

L'itinerario delle visite della Commissione in ciascuna Provincia viene comunicato ai proprietari che hanno inoltrato la domanda ed è trasmesso, non oltre il 15 ottobre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I riproduttori da sottoporre a visita possono essere presentati alla Commissione in una qualsiasi delle località indicate dall'itinerario nella Provincia di impiego dei riproduttori stessi.

Le visite delle Commissioni si iniziano il 15 ottobre e devono essere espletate entro il 15 gennaio.

A richiesta degli interessati, da inoltrarsi agli Istituti di incremento ippico, possono essere effettuate dalle Commissioni visite straordinarie che si svolgeranno, di regola, entro il mese di febbraio dell'anno in cui lo stallone deve essere adibito alla fecondazione.

Art. 8.

L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata per i motivi previsti dall'art. 14 della legge.

L'approvazione è valida per un anno.

Art. 9.

Lo stato segnaletico degli stalloni esaminati, gli eventuali motivi di esclusione contemplati dall'art. 14 della legge, nonchè le decisioni motivate dalle Commissioni circa l'approvazione o meno dei riproduttori debbono risultare da apposito verbale, firmato dai componenti che hanno partecipato alle operazioni di visita.

Nei verbali stessi deve essere precisata la zona in cui gli stalloni possono essere impiegati.

Le copie dei verbali della Commissione nazionale saranno inviati, entro dieci giorni dalla visita, al direttore del competente Istituto di incremento ippico, il quale dovrà provvedere alla compilazione e rilascio ai proprietari dei relativi documenti indicati nel successivo art. 10.

I verbali delle visite ordinarie e straordinarie degli stalloni esaminati dalla Commissione circoscrizionale e le copie dei verbali redatti per gli stalloni esaminati dalla Commissione nazionale devono essere conservati presso ciascun Istituto di incremento ippico.

Art. 10.

Per ogni stallone riconosciuto idoneo devono essere rilasciati dall'Istituto di incremento ippico i seguenti documenti:

a) un attestato di approvazione per la fecondazione;

b) un bollettario composto di un massimo di 80 certificati di accoppiamento;

c) un modulo per l'annotazione delle fattrici coperte e dell'esito dell'accoppiamento.

Nell'attestato di approvazione devono essere riportati i dati segnaletici e la zona di impiego del riproduttore con l'indicazione del Comune in cui ha sede la stazione di fecondazione, nonchè le razze o produzioni tipiche delle fattrici che possono essere coperte dallo stallone approvato.

I documenti sopra elencati sono valevoli soltanto per l'anno per il quale sono stati rilasciati.

Art. 11.

I verbali, di cui al primo comma dell'art. 9, gli attestati di approvazione, i bollettari e gli estratti per la annotazione delle fattrici e dell'esito dell'accoppiamento di cui all'art. 10, devono essere redatti sugli appositi modelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

L'Istituto di incremento ippico provvede entro il mese di aprile alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni approvati che possono esercitare la fecondazione nella circoscrizione, con l'indicazione del cognome, nome e domicilio del gestore della stazione, del Comune e località della stazione stessa, del nome dello stallone, anno di nascita, razza o produzione tipica, mantello, segni particolari e tariffa di accoppiamento.

Art. 13.

Le quote di rimborso spese, previste dall'art. 12 della legge, devono essere versate all'Istituto di incremento ippico competente per territorio. La misura di tali quote deve essere determinata distintamente per la concessione delle autorizzazioni a gestire stazioni di fecondazione equina, per le visite ordinarie, per quelle straordinarie e per quelle degli stalloni di puro sangue inglese e da trotto.

Le distinte delle indennità di missione dei componenti delle Commissioni — sia circoscrizionale, sia nazionale — debitamente vistate dai rispettivi presidenti, sono liquidate dall'Istituto di incremento ippico nella cui circoscrizione furono istituite stazioni di fecondazione e furono visitati gli stalloni.

Qualora l'importo delle quote versate dai possessori di cavalli puro sangue inglese e da trotto, esaminati in una circoscrizione, fosse, per limitazione dei soggetti presentati, inferiore all'importo delle spese sostenute nella stessa circoscrizione dalla Commissione nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre il trasferimento di fondi, per tale voce, da un Istituto all'altro.

I componenti delle Commissioni non appartenenti alla Amministrazione dello Stato sono equiparati, ai fini del trattamento economico di missione, ai direttori di divisione.

I rendiconti, di cui all'art. 12 della legge, dovranno essere inviati dai direttori degli Istituti di incremento ippico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 14.

Il certificato di accoppiamento da rilasciare ai proprietari delle cavalle o asine coperte deve essere compilato e firmato dal gestore della stazione di fecondazione equina pubblica o da persona da lui incaricata sotto la sua personale responsabilità.

Art. 15.

I possessori di cavalle o asine pregne o seguite da redo devono esibire, a richiesta degli agenti indicati nell'art. 23 della legge, il certificato di accoppiamento. Entro sei mesi dalla nascita deve essere fatta annotazione sul certificato di accoppiamento. L'annotazione deve essere compilata dal veterinario comunale.

Art. 16.

Il gestore della stazione di fecondazione pubblica, stanti gli obblighi di cui all'art. 16 della legge, è tenuto a:

a) rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, al proprietario della cavalla o asina coperta il certificato di avvenuto accoppiamento, da distaccarsi dal bollettario a madre e figlia di cui all'art. 10, lettera *b*);

b) non compilare duplicati del certificato di accoppiamento. Solo eccezionalmente, e per comprovati gravi motivi, il direttore dell'Istituto di incremento ippico potrà rilasciare una dichiarazione, nella quale verranno riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento;

c) adibire un conveniente locale protetto per l'accoppiamento e mantenere gli stalloni in buone condizioni igieniche di alimentazione;

d) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e di polizia veterinaria e denunciare al sindaco ed al direttore dell'Istituto di incremento ippico, competente per territorio, la comparsa negli stalloni di qualsiasi malattia infettiva e diffusiva;

e) non ammettere al salto: le fattrici non appartenenti alla razza o produzione tipica indicata nel certificato di approvazione dello stallone, le fattrici affette da malattia contagiosa o che abbiano già ricevuto infruttuosamente sei salti nella stessa stagione di fecondazione, salvo che per esse non venga esibito un certificato del veterinario comunale che le dichiari indenni da malattie della sfera genitale;

f) comunicare all'Istituto di incremento ippico, a mezzo lettera raccomandata, entro 5 giorni le variazioni di proprietà dello stallone, con l'indicazione delle generalità e domicilio del compratore, gli eventuali trasferimenti ad altra località, le malattie e la morte degli stalloni. In caso di vendita o di morte, o di castrazione del riproduttore, tutti i documenti rilasciati per l'esercizio del medesimo devono essere restituiti, con tutta urgenza, all'Istituto di incremento ippico. Per i soggetti acquistati dei gestori di altre stazioni di fecondazione equina in possesso della regolare autorizzazione, l'Istituto di incremento ippico, registrate le debite variazioni, provvederà a trasmettere i suddetti documenti, su richiesta scritta, al nuovo proprietario;

g) consentire il libero accesso nei locali della stazione al personale incaricato della sorveglianza di cui all'art. 23 della legge;

h) tenere costantemente aggiornato un registro di accoppiamento, sul quale dovranno essere indicate le fattrici coperte in ciascun anno da ogni stallone e l'esito di ciascun accoppiamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — FERRARI AGGRADI —
REALE — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1964, n. **1619.**

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Clinica chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Messina il 18 giugno 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 3.

I contributi annui a carico della « Gestione istituti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia », vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Messina si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 130. — VILLA

Repertorio n. 106

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina da assegnare alla Clinica chirurgica.

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno diciotto giugno nel Rettorato dell'Università degli studi di Messina, innanzi a me dott. Renato Capunzo, nato a Napoli il 3 febbraio 1921, direttore amministrativo dell'Università medesima, funzionario delegato con decreto rettorale del 22 novembre 1963, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori:

dott. Raffaele Picichè, nato a Messina il 1° novembre 1921, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria, e del dott. Antonino Casella, nato a Messina il 30 gennaio 1925, direttore di sezione dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti

da una parte

il prof. Salvatore Pugliatti, nato a Messina il 16 marzo 1903, rettore dell'Università degli studi di Messina e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 1964, che fa parte integrante del presente atto, come allegato *A*;

dall'altra

il prof. Riccardo Orestano, nato a Palermo il 26 maggio 1909, domiciliato a Roma, in via Leonardo, nella qualità di delegato alla stipula della convenzione con deliberazione del 13 giugno 1964 della Gestione Istituti ortopedici Mezzogiorno d'Italia che fa parte integrante del presente atto, come allegato *B*; comparenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo,

premesso

che la Gestione Istituti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo riservato alla Clinica chirurgica dell'Università;

che la Facoltà di medicina e chirurgia ha espresso parere favorevole alla istituzione, mediante convenzione, del predetto posto di assistente di ruolo; che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di assistente di ruolo nonchè lo schema di convenzione:

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Gestione Istituti ortopedici del Mezzogiorno affinchè alla cattedra di clinica chirurgica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo del conto medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) lire 520.000 (cinquecentoventimila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati all'Università di Messina in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*), dal precedente art. 1, la Gestione Istituti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari la Gestione Istituti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Messina per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente.

L'Università di Messina verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di dieci anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

L'Università degli studi di Messina non assume alcun onere od obbligo oltre quelli specificati dalla presente convenzione.

Art. 8.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università di Messina, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante.

La presente convenzione consta di due fogli ed occupa sei facciate e parte della settima.

Il rettore: F.to Salvatore PUGLIATTI.

F.to Riccardo ORESTANO;
» Raffaele PICICHÈ;
» Antonino CASELLA;
» *Il direttore amministrativo*: R. CAPUNZO.

Registrato a Messina addì 23 giugno 1964, n. 910 vol. 72 foglio - Messina Atti pubblici - Esatte L. *gratis*.

Il direttore: dott. Pio VESPIGNIANI.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. **1620**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Casamicciola Terme (Napoli).

N. 1620. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico commerciale di Casamicciola Terme (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. **1621**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

N. 1621. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1964, n. **1622**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Buonarroti » di Frascati (Roma).

N. 1622. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico commerciale e per geometri « Buonarroti » di Frascati (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo Statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. **46**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Poggibonsi (Siena).

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1° luglio 1963, integrato con altri due decreti rispettivamente del 1° luglio 1963 e 26 novembre 1964 e con dichiarazione del 20 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Poggibonsi (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. **47**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Collegio San Luigi », con sede in frazione Intra del comune di Verbania (Novara).

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Collegio San Luigi », con sede in frazione Intra del comune di Verbania (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 48.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leone Magno, in Castellana Grotte (Bari).

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leone Magno, in Castellana Grotte (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.

Costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 (Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi bovina).

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 che, all'art. 2, prevede la costituzione di una Commissione avente il compito di esprimere parere sui piani di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi da approvarsi successivamente con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonchè sui programmi di risanamento e di profilassi previsti dallo art. 4 della citata legge 9 giugno 1964, n. 615;

Viste le designazioni formulate dall'Unione nazionale delle Provincie d'Italia, dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia, dall'Associazione italiana allevatori, nonchè dalle Associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti, dei mezzadri, degli agricoltori e delle organizzazioni cooperative agricole;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione presso il Ministero della sanità prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1967, è composta come segue:

Presidente:

Ademollo prof. Aldo, direttore generale dei Servizi veterinari del Ministero della sanità;

Membri:

Sacconi dott. Silvio, ispettore generale della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Scabardi dott. Livio, ispettore generale, capo del servizio Allevamenti bovini ed equini del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Cavrini prof. Carlo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Torrigiani prof. Guido, presidente della provincia di Livorno in qualità di rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia;

L'Eltore prof. Giovanni, assessore all'igiene e sanità del comune di Roma, in qualità di rappresentante della Associazione nazionale Comuni d'Italia;

Mondini Pietro, presidente della Associazione provinciale allevatori di Cremona, in qualità di rappresentante della Associazione italiana allevatori;

Viali dott. Giorgio e Bianchini dott. Pietro in qualità di rappresentante dei coltivatori diretti;

Mariani Malvino e Farinacci Renato in qualità di rappresentante dei mezzadri;

Ciarrocca dott. Nicola in qualità di rappresentante degli agricoltori;

Gregorio prof. Luciano e Salsi dott. Avandino in qualità di rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole.

Segretario:

Giannini dott. Giuseppe, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione sarà corrisposto il compenso previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Ai medesimi, residenti fuori Roma ed estranei alla Amministrazione dello Stato, sarà inoltre corrisposto il trattamento economico di missione dovuto ai funzionari dello Stato che rivestono la qualifica di direttore di divisione (coeff. 500); mentre ai componenti che risiedano fuori Roma e siano funzionari statali verrà corrisposto il trattamento economico di missione previsto per la qualifica da essi rivestita.

Art. 3.

Le spese relative ai gettoni di presenza e quelle relative al trattamento economico di missione graveranno sul capitolo 1264 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. La spesa presunta per i gettoni di presenza è di L. 1.000.000 annue.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1965
Registro n. 1, foglio n. 351

(1185)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Determinazione del contingente d'importazione dai Paesi della Comunità Economica Europea, per l'anno 1965, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, che apporta deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'art. 37 del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 22 luglio 1961, con il quale sono stati determinati i contingenti di importazione dai Paesi C.E.E. per il 1961 di sale e cartine e/o tubetti per sigarette nonchè le relative cautele fiscali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1964, con il quale sono stati determinati i contingenti anzidetti per il 1964;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di sale e cartine e tubetti per sigarette ammessi alla introduzione in Italia per l'anno 1965;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 15 gennaio 1965;

Decreta:

Articolo unico.

I quantitativi complessivi di sali e cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, dei quali è ammessa la importazione in Italia nell'anno 1965, vengono così stabiliti:

Salgemma, sale di salina, ecc. . . . (Voce 25.01 tariffa doganale) q.li 1.836.460;

Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o tubetti (Voce 48.10 B tariffa doganale) foglietti e/o tubetti n. 813.287.905.

Rimangono invariate le modalità e cautele per l'importazione, la circolazione e la vendita dei prodotti suindicati, stabiliti col decreto ministeriale 16 giugno 1961, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1965
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 62. — MONACELLI

(1291)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati della sigaretta di marca estera « Philip Morris Multifilter ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento in base alla quota richiesta dal fornitore di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, nonchè alla radiazione di altra marca di sigaretta di produzione U.S.A.;

Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente marca di sigaretta di produzione americana è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Philip Morris Multifilter, Lit. 18.750 il kg. convenzionale più dazio.

E' radiata dalla tariffa la sigaretta Philip Morris di produzione americana iscritta a Lit. 18.000 più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1965
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 145. — MONACELLI

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1965.

Declassificazione a comunali di due tratti di strade in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 27 aprile 1964, n. 95, con la quale l'Amministrazione provinciale di Novara ha chiesto la declassificazione a comunale dei tronchi:

1) strada di « Valle Antigorio »: tratto dal bivio per Mozzio, nell'abitato di Crodo, all'innesto verso nord con variante esterna, di km. 0+224 in comune di Crodo;

2) strada di « Valle Cannobina »: tratto dalla strada provinciale di Valle Cannobina presso il ponte San Giovanni all'abitato di Traffiume di km. 0+555 in comune di Cannobio;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 20 novembre 1964, n. 2082;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tronchi di strada anzidetti e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

I tronchi stradali di cui alle premesse dello sviluppo complessivo di km. 0+779 cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade dei Comuni anzidetti, secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1082)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1974, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1953, col quale le operazioni di liquidazione dell'Ente predetto sono state assunte direttamente — ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 1974 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per esso da un suo funzionario, coadiuvato da un Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente stesso;

Vista la designazione della Lega nazionale delle cooperative e mutue per la nomina del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato, in sostituzione di altro nominativo il quale non fa più parte degli organi direttivi della medesima Lega;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Wladimiro Rossi, è nominato, quale rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue, membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel XVII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XVII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 giugno 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1164)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 febbraio 1965.

Disciplina dell'importazione dall'Ungheria dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche e congelate, ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che tra gli animali bovini importati dalla Repubblica popolare di Ungheria sono stati accertati ripetutamente casi di afta epizootica;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti atti a proteggere il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dall'Ungheria dei ruminanti e dei suidi vivi.

Art. 2.

E' ammessa l'importazione da detto Paese delle carni fresche e congelate degli animali delle suddette specie a condizione che il certificato di origine e di sanità sia integrato dalla dichiarazione che le medesime sono state ricavate da animali indenni da afta epizootica ed abbattuti in macelli nei quali non è stato riscontrato alcun caso di infezione da almeno quattro settimane.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Alberto Cavallero, nato a Treviso il 27 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Bologna il 25 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1195)

L'ing. Antonio Ciulli, nato a Penne (Pescara) il 29 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 18 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1193)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Alfredo Bucciante, nato a Roma l'11 settembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 22 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1271)

Il dott. Eduardo Russo, nato a Foggia il 18 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 10 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1272)

Il dott. Giovannino Cherchi, nato a Mogoro (Cagliari) l'11 gennaio 1928 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, rilasciato dall'Università di Cagliari il 23 giugno 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(1273)

La dottoressa Gianna Gasparini nata a Carpi (Modena) il 31 ottobre 1935 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze naturali, conseguito presso la Università di Modena il 7 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(1274)

Il dott. Giuseppe Giarratana, nato a Milano il 7 novembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Palermo il 26 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(1275)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Francesco Monaco, nato a Nettuno (Roma) il 28 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 5 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1276)

Il dott. Fernando Madrucciani nato a L'Aquila il 12 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 1° agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1277)

Il dott. Giorgio Santarnecchi nato a Livorno il 16 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Siena il 15 settembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(1278)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Baresani avv. Emilio, Baresani ing. Carlo, Nicolini dott. Luigi, Manzini Anita, Perini rag. Pompeo, Borghi Renato avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1958 alla zona della Collina del Corno, sita nell'ambito del comune di Desenzano del Garda (Brescia).

(1196)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, è stato parzialmente accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Giuseppe Orio per se e per i fratelli Elisa, Carlo e Carla, avverso il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con decreto ministeriale in data 15 novembre 1958 al parco della Villa Orio, sita nell'ambito del comune di Montirone (Brescia).

(1198)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dai signori Tremolada Paolo e Frigerio Trezzi Anita avverso il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con decreto ministeriale in data 22 giugno 1961 alla zona costiera del lago di Montorfano, sita nell'ambito del comune di Montorfano (Como).

(1200)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Andreuzzi Cesare, Fabrizio, Maria Letizia e Isabella avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 30 magigo 1961 alla zona delle pendici del Colle Gianicolo, sita nell'ambito del comune di Roma.

(1202)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Massalubrense avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1962 all'intero territorio del comune di Massalubrense.

(1199)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sac. don Michele Bonfanti, avverso il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con il decreto ministeriale in data 22 giugno 1961 alla zona costiera del lago di Montorfano, sita nell'ambito del comune di Montorfano (Como).

(1201)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Tuenno avverso il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con decreto ministeriale in data 25 luglio 1960 alla zona della Valle di Tovel sita nell'ambito del comune di Tuenno (Trento).

(1270)

Con decreto presidenziale del 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1965, registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 374, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 marzo 1962 dalla signorina Oriana Calzi avverso il provvedimento n. 165 del 4 dicembre 1961, con il quale l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna aveva annullato la sua ammissione al primo corso di studio dell'Istituto medesimo.

(1197)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di San Giovanni Valdarno

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1965, n. 4925, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,79	624,805	624,77	624,78	624,78	624,77	624,80	624,78	624,80
$ Can.	579.08	578,90	579,25	579,15	578,75	579,07	579,16	579,10	579,05	579 —
Fr. Sv.	144,25	144,34	144,28	144,285	144,31	144,27	144,305	144,22	144,23	144,32
Kr. D.	90,38	90,35	90,38	90,325	90,35	90,37	90,335	90,38	90,36	90,35
Kr. N.	87,37	87,36	87,36	87,35	87,35	87,35	87,3575	87,38	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,67	121,67	121,67	121,64	121,60	121,66	121,64	121,67	121,67	121,67
Fol.	173,79	173,80	173,78	173,77	173,80	173,78	173,79	173,80	123,79	173,80
Fr. B.	12,59	12,59	12,5920	12,5890	12,59	12,59	12,5905	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,515	127,49	127,50	127,50	127,495	127,50	127,50	127,50
Lst.	1746,55	1745,80	1745,95	1745,70	1745,75	1746,17	1745,70	1746,30	1746,20	1746,40
Dm. occ.	157,14	157,17	157,16	157,185	157,16	157,13	157,16	157,15	157,14	157,16
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,18625	24,15	24,19	24,1875	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,77	21,80	21,77	21,775	21,78	21,77	21,77

Media dei titoli del 26 febbraio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	579,155
1 Franco svizzero	144,295
1 Corona danese	90,33
1 Corona norvegese	87,354
1 Corona svedese	121,64
1 Fiorino olandese	173,78
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1745,70
1 Marco germanico	157,172
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,772

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 20 gennaio 1965;

Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, numero 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario.

Sette posti sono riservati ai concorrenti, che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorio, superino anche la prova di esame facoltativo di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a)* del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alle forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i document ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra; di caduto per fatto di guerra; di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità.

La stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato della Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipendente nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti e rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la

residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'articolo 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'articolo 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, numero 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, numero 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 2 febbraio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965
Registro n. 7, foglio n. 201. — GALLUCCI

(1156)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Guridico - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per

i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965
Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 16

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo . .	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica . .	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1) . .	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica. Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª: I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune Amministrazioni particolari (*Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.*) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.

b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno.

c) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.

b) Società internazionale generale e particolare.

c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.

b) Organi di funzione.

c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi.

b) Elementi accessori.

c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª.

a) Atto illecito internazionale, concetto.

b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.

c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.

b) Trattativa per intromissione di terzi.

c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza.

b) Il Consiglio economico e sociale.

c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.

b) Competenza.

c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Confini di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo Clearing - Dumping Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al

concorso per esami, a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto Superiore . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1207)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso nazionale fra ingegneri e architetti italiani per la progettazione esecutiva di fabbricati tipo per l'esercizio e la manutenzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione di appositi fabbricati occorrenti per l'espletamento della funzione di custodia e per il disimpegno del servizio di gestione e manutenzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria;

Considerato, che per la progettazione esecutiva dei tipi di fabbricato succitati, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani allo scopo di poter prescegliere, fra le varie soluzioni che saranno prese in esame, quelle che per i vari fabbricati risulteranno le più idonee sia dal punto di vista funzionale che da quello strutturale ed estetico;

Visto il bando di concorso nazionale redatto per tale progettazione esecutiva;

Visti i voti 14 ottobre 1964, n. 734 e 11 novembre 1964, n. 829, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1845;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale fra ingegneri e architetti italiani per la progettazione esecutiva di fabbricati tipo per l'esercizio e la manutenzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 1, foglio n. 315

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade indice un concorso tra gli ingegneri ed architetti italiani per la progettazione esecutiva di fabbricati tipo per l'esercizio e la manutenzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

I concorrenti dovranno essere iscritti nei relativi albi professionali.

Qualora più ingegneri ed architetti si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto al risettivo albo.

I componenti di ogni gruppo dovranno, nella forma indicata nell'art. 6, delegare uno di loro a rappresentarli, autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi nel nome di tutti.

Art. 2.

Al presente bando si allega un elenco dei fabbisogni in locali e servizi per i diversi fabbricati.

Copia di tale elaborato potrà essere richiesta dai concorrenti all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Direzione generale, in via Monzambano n. 10, Roma, direttamente o a mezzo di proprio incaricato. A richiesta, detta Direzione generale invierà a mezzo raccomandata l'allegato, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Art. 3.

In linea generale, sulla base della più recente esperienza, saranno riuniti in una stessa località, possibilmente presso uno svincolo, sia i fabbricati destinati all'esercizio che quelli da adibire alla manutenzione dell'autostrada.

Tuttavia tali fabbricati potranno sorgere anche in altre località e variamente raggruppati secondo le diverse esigenze.

I tipi di fabbricati per i quali viene richiesto il progetto esecutivo sono i seguenti:

a) stazione di testa;
b) stazione intermedia;
c) alloggio casellanti o cantonieri;
d) casermetta polizia stradale;
e) ufficio centrale;
f) ufficio di sezione;
g) centro di manutenzione;
h) posto di manutenzione.

Per i fabbricati di stazione è richiesto un unico tipo indipendentemente dall'altitudine della zona in cui essi sorgeranno.

Per i rimanenti fabbricati si richiedono due diverse soluzioni: una per zone di altitudine fino a m. 500 s.l.m.; l'altra per zone di altitudine compresa fra m. 500 e m. 1000 s.l.m.

Le caratteristiche e la consistenza relative di ciascun tipo sono contenute nell'allegato al presente bando di cui al primo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Per ciascun tipo di fabbricato indicato al precedente art. 3, il progetto dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:

A) Disegni:

1) piante ai vari piani con le quote principali nella scala 1:100;

2) due o più sezioni con le quote principali nella scala 1:100;

3) prospetti esterni nella scala 1:100 disegnati nitidamente a semplice contorno senza ombreggiature;

4) una prospettiva con punto di vista scelto dal concorrente;

B) Progetto della struttura;

C) Relazione con l'indicazione dei criteri generali di progetto, specificando i materiali da impiegarsi, ecc.;

D) Computo metrico particolareggiato.

Si richiede inoltre una planimetria nella scala 1:200 ed un'assonometria nella medesima scala relative alle seguenti possibilità di raggruppamento dei fabbricati:

a) una stazione intermedia, da collocare in asse all'asta di raccordo, all'inizio della zona di svincolo, con un fabbricato alloggio casellanti e posto di manutenzione, da sistemare in un'area adiacente all'asta di raccordo;

b) una stazione intermedia, ubicata come nel caso precedente, con alloggio casellanti, casermette della polizia stradale, ufficio centrale e centro di manutenzione sistemati in un'area anch'essa adiacente all'asta di raccordo.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e spese dei concorrenti, alla Direzione generale Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, Roma, via Monzambano n. 10, che ne curerà l'accettazione presso i locali dell'ufficio contratti, entro e non oltre le ore 20 del novantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine non sarà prorogabile.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza, neppure nei casi dei ritardi ferroviari o postali, o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a 30 giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade non risponderà dei progetti non ritirati.

Dei progetti pervenuti in tempo debito sarà rilasciata ricevuta.

Art. 6.

Gli elaborati potranno essere firmati dai concorrenti i quali, tuttavia, possono valersi del contrassegno mediante motto, ove preferissero tale modo di individuazione in luogo della firma.

I concorrenti, che si avvalessero del contrassegno mediante motto, dovranno indicare i loro nomi, cognomi, indirizzi, su foglio, chiuso in busta sigillata, contenente anche il certificato di iscrizione all'albo per l'anno in corso e la eventuale delega di cui all'art. 1 e ciò per ciascun nominativo.

I concorrenti che si avvalessero del contrassegno mediante firma, oltre ad apporre le firme su gli elaborati, dovranno indicare, su un foglio a parte, il loro nome, cognome ed indirizzo ed unirlo al certificato di iscrizione all'albo con l'eventuale delega di cui all'art. 1 e ciò per ciascun nominativo.

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la progettazione esecutiva di fabbricati tipo per l'esercizio e la manutenzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ».

Art. 7.

I progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici e costituita:

dal direttore generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade che assumerà la presidenza;

da uno specialista in architettura tecnica titolare di cattedra della materia presso una scuola di ingegneria o di architettura;

da due membri scelti ciascuno da una terna di professionisti proposti rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

da un direttore di Servizio tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade;

da un funzionario tecnico con qualifica non inferiore a ispettore generale;

da un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti;

da un consigliere di Stato o da un avvocato dello Stato;

dal presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo rappresentante;

da un funzionario amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade con qualifica non inferiore a ispettore generale;

da un rappresentante del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in seno al Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal capo dell'ufficio contratti.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno due terzi dei componenti.

In caso di parità di voti ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche intrinseche delle soluzioni, anche dei fattori economici, formerà la graduatoria dei progetti regolarmente presentati e pervenuti, distinguendo quelli meritevoli di premio dagli altri.

Il progetto meritevole del 1° premio sarà dichiarato vincitore del concorso.

A tale progetto sarà assegnato un premio di L. 10.000.000 comprensivo del rimborso delle spese sostenute.

Al secondo classificato saranno corrisposte L. 4.000.000, comprendenti il rimborso spese.

Il progetto terzo classificato per gli stessi titoli riceverà la somma di L. 2.000.000.

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9

Con la corresponsione dei premi di cui al precedente articolo, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade acquista piena e definitiva proprietà di ciascun progetto premiato.

Art. 10.

I progetti non premiati rimarranno proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del bando di concorso.

Decorso tale termine, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade non risponderà dei progetti non ritirati.

Art. 11.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1179)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso speciale per esami e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova, riservato ai maestri incaricati della direzione didattica, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 1964.

La prova scritta del concorso speciale per esami e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova, riservato ai maestri incaricati della direzione didattica (decreto ministeriale 24 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964) avrà luogo in Roma, sabato 20 marzo 1965, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati dovranno presentarsi alla sede indicata alle ore 8 (otto).

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti coloro che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso.

(1177)

Rettifiche al bando di concorso a settecento posti di bidello in prova nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 23 agosto 1963 e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1964, relativo al concorso per titoli a settecento posti di bidello nelle scuole medie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 28 dicembre 1964;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di modificare la disposizione contenuta al n. 2 e al numero V, lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 agosto 1963;

Ritenuta inoltre la necessità di dare ottemperanza al disposto dell'art. 7, sesto comma, della legge 5 marzo 1963, n. 367;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del bando è sostituito dal seguente: « E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di settecento posti di bidello in prova nelle scuole medie (coeff. 159).

Il 50% dei posti messi a concorso è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1221, salva la riserva dei posti previsti per gli ex combattenti ed assimilati (art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 ed art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).

Si dà atto che il concorso viene bandito previo accantonamento dei posti previsti dalle vigenti norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e assimilati ».

Art. 2.

Il n. 2 dell'art. 2 del bando è sostituito dal seguente:

« N. 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 ».

Art. 3.

E' abrogato il disposto del n. V, lettera *b*) del suddetto art. 2 del bando.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, stabilito dall'art. 3 del bando è prorogato al 15 aprile del corrente anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Registro n. 15 Pubblica istruzione, foglio n. 45.

(1294)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3222 del 18 maggio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di quattro posti di medico condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

La Rocca dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:

Giannattasio dott. Giovanni, medico provinciale superiore, Como;

Fammartino dott. Leonardo, direttore di sezione Amministrativa civile dell'interno, Como;

Nolli prof. dott. Bruno, primario medico dell'Ospedale di Cantù;

Sartori prof. dott. Arturo, primario chirurgo dell'Ospedale di Merate;

Romanelli dott. Ferdinando, medico condotto di Fino Mornasco.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Piccolo Antonio, funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 16 febbraio 1965

Il medico provinciale: LUPI

(1212)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.